

STATUTO SOCIALE

“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TANGOZERODUE”

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, al decreto legislativo 460/1997 nonché al D. Lgs. 36/2021, l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TANGOZERODUE” siglabile come “A.S.D. TANGOZERODUE”.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Via Giambellino n° 14, Milano (MI). Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha finalità di lucro, è aconfessionale, apartitica e basata su criteri di democrazia interna e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati (ex art. 7 del D. Lgs. 36/2021). Essa si attiva grazie alla spontanea e comune volontà di persone intenzionate a svolgere attività sportive dilettantistiche e motorie intese come mezzo di formazione psico - fisica e morale e come strumento per intrattenere i bambini, i giovani, gli anziani e interi nuclei familiari durante il loro tempo libero. L'Associazione rifiuta ogni forma di discriminazione economica e sociale e non ricollega in alcun modo la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Mediante l'uso e la gestione di attrezzature e strutture sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo e alla promozione delle attività sportive dilettantistiche in ogni loro forma, amatoriale e anche agonistica. Essa si prefigge lo scopo di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare ma non esclusivo riferimento agli sport riconosciuti della danza sportiva, in tutte le discipline sportive riconosciute nelle quali si articola, in particolare nelle discipline riconosciute delle danze accademiche (danza moderna e contemporanea; danza classica), delle danze coreografiche (danze etniche, popolari e di carattere; danze freestyle), delle danze internazionali (danze freestyle: danze caraibiche (salsa, mambo, merengue, bachata, combinata, rueda), danze argentine (tango, vals, milonga), hustle, show coppie e formazioni; danze jazz; danze standard e danze latine), delle danze nazionali (liscio unificato e sala), delle danze regionali (danze folk e liscio tradizionale) e delle street dance (urban dance), nell'intento di diffondere la danza, così come intesa nei paesi d'origine delle discipline di riferimento, preservandone i caratteri autentici, nonché della ginnastica, anch'essa in tutte le discipline sportive riconosciute nelle quali si articola, in particolare nella disciplina riconosciuta dell'attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ed in ogni caso delle attività sportive complementari per la gestione, promozione, organizzazione e preparazione alle attività sportive dilettantistiche poste in essere. L'Associazione intende altresì operare per la prevenzione e la tutela della salute dei propri Soci, promuovendo la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni sportive dei propri iscritti nell'esercizio delle attività sportive non agonistiche. L'Associazione, a puro titolo esemplificativo e con l'obiettivo di includere tutti i soggetti desiderosi di condividerne lo spirito, potrà organizzare l'attività didattica per l'avvio, il perfezionamento e l'aggiornamento nei settori di riferimento, momenti di aggregazione e coinvolgimento, feste fra i Soci e gestire impianti sportivi e strutture destinate a facilitare la socializzazione e il ritrovo degli iscritti, curando eventualmente anche la somministrazione di alimenti e bevande ai Soci stessi. L'Associazione potrà altresì esercitare e proporre attività diverse a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività sportive istituzionali esercitate in via principale secondo criteri e limiti definiti con decreto ex art. 9 co. 1 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, collaborando eventualmente con diversi Enti di natura pubblica e/o privata presenti sul territorio, con l'obiettivo di stimolare e aggregare energie per fare cultura sportiva e trasferire buone prassi. Per raggiungere i propri scopi l'Associazione potrà promuovere ed organizzare percorsi educativi, corsi, incontri, conferenze, rassegne, mostre ed eventi, stage, centri di studio, seminari, workshop, serate tematiche e fiere negli ambiti di interesse sociale (sia in Italia che all'estero). Potranno anche essere realizzate pubblicazioni, CD, volantini, gadget, webinar, canali didattici su televisioni locali o dedicati in Live-streaming via Internet, videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, aprire siti Internet, aderire a social networks o iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse sociale.

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti, direttive e quanto deliberato dai competenti organi del CIO, del CONI nonché degli Enti di promozione e delle Federazioni sportive nazionali cui deliberasse di aderire con decisione dell'assemblea sociale in base alla specifica attività svolta, nell'ambito dei propri fini istituzionali, ivi incluse le indicazioni di cui alle linee guida adottate dagli stessi Enti di promozione e

dalle Federazioni sportive nazionali ai sensi dell'art. 16, co. 1, D. Lgs. n. 39/2021, per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori, nonché per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, impegnandosi ad adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi e, laddove già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ad apportare le opportune integrazioni in conformità a tale obbligo. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2021. L'Associazione intende altresì richiedere la certificazione della natura sportiva dilettantistica delle attività promosse ed organizzate, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 36/2021 e dell'art. 5 del D. Lgs. 39/2021, anche per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa, per il tramite dell'iscrizione al "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche", istituito presso il Dipartimento per lo sport e gestito attraverso la società Sport e Salute S.p.A..

Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere destinati unicamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio secondo le previsioni di cui al presente statuto. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati (a meno che tale possibilità sia imposta dalla legge) a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, a partire dalla sua entrata in vigore.

In ogni caso, al fine di una maggiore sostenibilità ambientale e sociale, l'Associazione si riserva di operare orientando le proprie attività nel solco dei valori collegati ai principi ESG (Environmental, Social and Governance), secondo parametri basati su concetti e standard non economici e favorendo dunque l'integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance nella gestione dei rischi, migliorando la trasparenza secondo un piano di crescita sempre sostenibile.

ART. 4 - SOCI

L'Associazione concede la qualifica di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa e accettano lo Statuto sociale, portando con continuità il loro contributo. I Soci hanno poteri e responsabilità sociali precisate da apposito regolamento, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. I soci sono in numero indeterminato e hanno ciascuno diritto ad un voto, per approvare o modificare statuto e regolamenti interni, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi direttivi dell'Ente e per esprimersi circa tutte le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato nei limiti e nelle modalità di quanto previsto dalle normative di legge. Ogni socio maggiorenne ha diritto di candidarsi alle cariche sociali. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell'approvazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno sociale.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti e di Associazioni, da lasciti, donazioni e atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive e connesse, nonché dalle gestioni accessorie eventualmente organizzate dall'Associazione stessa e da altre entrate compatibili con i fini sociali. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) fare richiesta alla segreteria dell'Associazione compilando l'apposito modulo;
- b) accettare le norme del presente Statuto;
- c) versare la quota associativa a seguito dell'approvazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I Soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome

dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni, Enti e Organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata. Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun Socio, e ciascun Socio ha diritto ad un voto.

ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenza;
- b) per morosità nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce comprovato ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni, o comunque entro i termini previsti dalle normative di legge vigenti. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio iniziano il primo settembre e terminano il 31 agosto.

ART. 10 - ORGANI

Gli organi direttivi e tecnici dell'Associazione sono:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

ART. 12 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente tutti i soci in regola con l'iscrizione nel libro degli associati oltreché con il versamento della quota associativa all'atto della convocazione dell'assemblea, e per essi sussiste il principio del voto singolo, applicando altresì l'articolo 2372 commi quarto e quinto del Codice Civile in quanto compatibile. Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 qualora la compagine sociale sia inferiore a 500 unità, 5 se superiore. Qualora il numero di associati superi le 500 unità, l'Ente potrà prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del Codice civile, in quanto compatibili.

ART. 13 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci:

- delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione del Sodalizio;
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo entro il mese di dicembre;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- delibera in sede straordinaria sulle modifiche dello Statuto;
- approva e modifica i regolamenti;
- delibera su ogni altro adempimento che non sia demandato, per legge o per il presente statuto, alla competenza di un altro organo dell'Associazione.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, compresi i bilanci approvati, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni Socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità del Consiglio Direttivo, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei Soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà

essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione può avvenire alternativamente mediante apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione, indicando l'ordine del giorno, oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca del sito web (anch'essa riportata almeno quindici giorni prima della data di convocazione, indicando l'ordine del giorno), oppure con l'utilizzo della posta elettronica (certificata o meno).

ART. 15 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno quattro quinti degli associati. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto. Trascorsa un'ora dalla seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in terza convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei soci intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica degli associati, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di svolgimento delle assemblee sociali attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo ai soci intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

ART. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno, in ogni caso secondo le modalità, i quorum e le maggioranze deliberative di cui al precedente articolo.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra tre e cinque, liberamente eletti dai soci tra gli aventi diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio e tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte l'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda espressamente. I suoi componenti sono rieleggibili. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e, ove paralimpiche, riconosciute dal CIP. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

ART. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione attraverso l'ordinaria amministrazione, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- d) redige e predispose, entro 90 giorni dalla chiusura dell'anno sociale, il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- e) stabilisce le quote che i Soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'ente;
- f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali;
- g) convoca l'Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie;

h) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.

ART. 19 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il Sodalizio, mantiene i contatti con il Coni, le Federazioni sportive e gli altri soggetti, pubblici e privati. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ

Il Consiglio Direttivo risponde solidalmente del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, secondo le vigenti normative di legge.

ART. 21 - REVISORI DEI CONTI

Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate dai Revisori dei Conti, eletti in numero di uno o di tre dall'Assemblea ogni quattro anni. Esplicano il mandato loro affidato in conformità delle attribuzioni dei Sindaci in genere, secondo le leggi vigenti. Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, i Revisori convocheranno l'Assemblea per le dovute comunicazioni. La nomina dei Revisori è eventuale e la decisione in merito è rimessa all'Assemblea, che ne valuta l'opportunità.

ART. 22 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 23 - SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori disciplinati da specifici Regolamenti che faranno parte integrante del presente Atto. Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora ciò si renda opportuno per meglio conseguire gli scopi sociali.

ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i Soci, e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 25 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i tre quarti dei Soci e comunque secondo le norme del Codice Civile. Le eventuali attività, le attrezzature, premi e quanto altro di proprietà dell'Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devolute a fini sportivi, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e rispettati gli altri eventuali vincoli di legge.

ART. 26 - NORMA FINALE

Ricorrendone i presupposti, l'Associazione potrà essere trasformata in società di capitali senza scopo di lucro operante nel settore di riferimento. Per quanto non previsto specificamente dal presente Statuto, valgono le norme statutarie e regolamentari degli Enti e Federazioni di appartenenza, nonché le disposizioni dettate dal Codice Civile e da leggi speciali.

Milano, 28/01/2024